

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE**

CREDITORE

TRA

-attrice-

E

DEBITORE

-convenuto-

Oggi 24 gennaio 2017 Il Giudice, Dott. Alessandro Ghelardini, all'esito della Camera di Consiglio pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 23 Gennaio 2015, la **CREDITORE** conveniva in giudizio il Sig. **DEBITORE** al fine di ottenerne la condanna al pagamento di € 56.354,00 oltre IVA e dell'ulteriore importo di € 2.262,74 per spese tecniche stragiudiziali, oltre interessi legali e rivalutazione ISTAT.

In particolare l'odierno attore affermava che nel mese di Febbraio 2009 parte convenuta aveva commissionato alla A s.r.l. lavori di allestimento del veicolo omissis, di proprietà dello stesso, al fine di renderlo idoneo ad uso camper ed al trasporto di un motoveicolo da fuoristrada e della relativa attrezzatura.

Le opere da eseguirsi erano state concordate per un ammontare complessivo di euro 36.000,00 oltre iva come, da ordine di commessa del 23 Febbraio 2009.

A seguito di ulteriori aggiornamenti nell'esecuzione delle opere per ulteriori euro 35.000,00 (oltre IVA), il valore complessivo dell'ordine era asceso ad euro 71.000,00 (oltre IVA). **DEBITORE** aveva pagato esclusivamente un acconto di € 10.000,00, restando inadempiente per il pagamento del saldo, formalmente richiesto a titolo di prezzo di compravendita, come sopra individuato e rideterminato in via stragiudiziale dal consulente tecnico di parte, nella somma complessiva di euro 56.354,00 oltre IVA.

Si costituiva in giudizio l'odierno convenuto, contestando di aver mai autorizzato le ulteriori variazioni effettuate in corso d'opera dalla A, pari ad euro 35.000,00, ed eccependo la piena satisfattoria della somma pagata di euro 10.000,00, in considerazione del minor valore dei lavori per l'esistenza di vizi e difetti, circostanza che lo aveva costretto a far eseguire da ditte terze ulteriori interventi di carrozzeria sul veicolo, stante la dichiarata incapacità della Società a provvedere anche a tali lavorazioni, con assunzione dei relativi costi.

Lo stesso pertanto chiedeva il rigetto della domanda attorea.

Replicava l'attrice, eccependo la decadenza dalla garanzia per gli eventuali vizi dell'opera, che comunque erano contestati, per intempestività della denuncia.

In corso di causa l'ufficio avanzava proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., quantificando in € 45.000,00 *omnia* il credito dell'attrice, proposta che non veniva accettata dal convenuto.

La causa veniva quindi istruita con CTU per la descrizione dei lavori eseguiti dalla **CREDITORE S.r.l.** e la determinazione del giusto corrispettivo spettante.

Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 27.10.2016, confermando nel merito quelle di cui agli atti introduttivi ed in via istruttoria insistendo per le prove non ammesse.

La causa è passata in decisione in data odierna a seguito di discussione orale ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.

In limine all'udienza le parti hanno depositato note conclusive autorizzate.

1 LA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

La domanda attorea ha ad oggetto il pagamento del corrispettivo spettante per lavori di allestimento di una furgonatura su autocarro, di proprietà del **DEBITORE**, al fine di renderlo idoneo, secondo le necessità del committente, ad uso camper ed al trasporto di un motoveicolo e della relativa attrezzatura. L'attività in questione, contrariamente a quanto dedotto dalla parte attrice, non costituisce oggetto di un contratto di vendita, dovendosi qualificare l'opera prestata come esecutiva di un contratto di appalto. Ed invero l'attività de qua, che presuppone l'esistenza di una idonea organizzazione imprenditoriale e che è pacifico che sia stata espletata in piena autonomia, si sostanzia nella prevalenza di un *facere*, consistente nella rielaborazione e trasformazione della materia (i.e. l'autoveicolo messo a disposizione dall'odierno convenuto) al fine di renderlo idoneo all'uso indicato dal committente.

Ne segue che la normativa di riferimento è ricavabile dagli artt. 1655 e ss. c.c., apparendo evidente che trattasi di contratto di appalto e non di mera compravendita.

Per consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, si ha appalto, e non vendita, quando la prestazione della materia sia semplice mezzo per la produzione di un'opera che è lo scopo essenziale del negozio (C. 8445/2000; C. 6361/1996); ciò in particolare si verifica allorché, come nel caso di specie, le modifiche che il soggetto obbligato alla prestazione è tenuto ad apportare a cose non si risolvano in accorgimenti secondari e marginali per adattare alle esigenze previste contrattualmente, ma siano tali da far luogo ad un *opus perfectum* di valore determinante ai fini del risultato (C., S.U., 7073/1992; C. 6925/2001; C. 14209/1999; C. 11522/1996).

2) IL CONFERIMENTO DEI LAVORI IN APPALTO

Tanto premesso con riferimento alla qualificazione giuridica del rapporto contrattuale, occorre in primo luogo valutare se sia stata acquisita idonea prova del conferimento dell'incarico da parte del committente rispetto a tutti i lavori eseguiti e di cui è chiesto il pagamento.

Orbene, l'oggetto iniziale dell'incarico risulta dall'allegato 1 all'atto di citazione (ordine del 23.02.09), che indica compiutamente l'elenco delle lavorazioni da effettuare sul veicolo ed il corrispettivo pattuito (€36.000,00) e che è sottoscritto dalle parti.

All'originario accordo, oggetto pertanto di specifica pattuizione, si aggiungono le ulteriori modificazioni/aggiornamenti eseguiti in corso d'opera da parte attrice (aggiornamenti dal n. 0 al n. 10), aventi ad oggetto ulteriori accorgimenti funzionali e integrativi delle lavorazioni già effettuate, quantificati complessivamente in euro 35.000,00 (oltre IVA).

Che tali ulteriori opere, rispetto alle quali non vi è traccia di formale incarico, siano state anch'esse oggetto di pattuizione si evince dalle seguenti considerazioni.

Va premesso in diritto che, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente “L'articolo 1659, comma 2, del c.c. (secondo cui l'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate e «l'autorizzazione si deve provare per iscritto») regola l'ipotesi in cui l'appaltatore, di sua iniziativa, abbia deciso di apportare variazioni e modificazioni alle modalità di esecuzione delle opere, mentre il regime probatorio più severo previsto dalla norma in esame non si applica né alle variazioni indicate dal committente né a quelle concordate tra le parti, potendosi, in tale caso, la prova ricavare da qualsiasi mezzo e anche in via presuntiva” (Cass. civ. Sez. II, 22-04-2003, n. 6398).

Orbene, nel caso di specie, che i lavori ulteriori eseguiti siano stati oggetto di accordo tra le parti si evince alla luce dello stesso comportamento contrattuale del soggetto committente che, in occasione della presa in consegna del bene, e cioè quando erano già stati eseguiti i lavori extra preventivo, non ha in alcun modo contestato l'arbitraria esecuzione degli stessi.

Ove si fosse trattato di opere extra mai richieste, ed eseguite quindi arbitrariamente, il convenuto non avrebbe certo esitato a formalizzare la propria posizione, proprio al fine di evitare di correre il rischio di dover pagare somme maggiori rispetto a quelle originariamente preventivate.

E' pacifico invece che nessuna contestazione formale è stata sollevata e che anzi, di contro, nell'agosto del 2009, e quindi ben dopo la consegna del veicolo, B provvedeva al versamento della somma di euro 10.000,00.

Occorre, infatti, a tale proposito rilevare che, ai sensi dell'art 1665 c.c., tra i fatti e i comportamenti dai quali presumersi la sussistenza dell'accettazione (anche in forma tacita) da parte del committente, rientra, la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la “ricezione senza riserve” da parte di quest'ultimo anche se “non si sia proceduto alla verifica” (Cass. civ. Sez. II, 21-06-2013, n. 15711).

Tramite tale contegno materiale e l'assenza di alcuna riserva, come dallo stesso convenuto riconosciuto in comparsa di costituzione, appare evincibile, per *facta concludentia*, il gradimento del committente dell'opera stessa, comprensiva degli aggiornamenti in corso di esecuzione, con conseguente esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per eventuali difformità dell'opera e conseguente suo diritto al pagamento della intera prestazione eseguita.

3. L'ECCEZIONE DI GARANZIA PER VIZI E DIFFORMITÀ DELL'OPERA – LA DECADENZA – L'ECCEZIONE DI INESATTO ADEMPIMENTO

Parte convenuta resiste alla pretesa di pagamento dell'attrice, eccependo la sussistenza di vizi e difetti e quindi invocando l'applicazione della garanzia di legge.

Ed invero, se l'accettazione senza riserve, come sopra rilevata, determina un fatto impeditivo al sorgere della responsabilità ex art 1667 per tutti gli aggiornamenti e modificazioni (o vizi) palesi (ovvero conoscibili con l'ordinaria diligenza), con riferimento alle difformità e ai vizi non riconoscibili (occulti), incombe a carico del committente un onere di denuncia degli stessi all'appaltatore, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla scoperta.

Orbene, a fronte all'eccezione di decadenza proposta dall'appaltatore, l'onere di provare la tempestività della denuncia, che è condizione necessaria dell'azione, incombe al committente (C. 14039/2007; C. 6774/2001; C. 8187/2000; C. 10364/1997; C. 5677/1994).

Nella fattispecie DEBITORE non ha fornito alcuna prova a supporto dell'osservanza del termine decadenziale normativamente previsto.

In questa sede pertanto non rileva la eventuale presenza di vizi nelle opere eseguite.

Né d'altra parte giova al convenuto rilevare che la società attrice avrebbe consegnato il bene non ad avvenuta ultimazione delle opere, ma in quanto non sarebbe stata in grado di effettuare tutti i lavori richiesti.

Tale circostanza non risulta in alcun modo dimostrata da parte convenuta.

In particolare B non ha provato gli asseriti ulteriori interventi sul veicolo che il convenuto avrebbe commissionato a ditte terze, proprio al fine di completare l'allestimento del veicolo.

Ed invero, non risulta in atti alcuna documentazione, tempestivamente prodotta, relativa a tali asseriti interventi.

Inutilizzabili a tale scopo sono infatti le due fatture allegate direttamente dal CT di parte al CTU nel corso delle operazioni peritali, in quanto prodotte in palese violazione delle decadenze istruttorie di cui all'art. 183 c.p.c.

Il punto non avrebbe bisogno di ulteriore argomentazione.

Ad abundantiam si osserva, come rileva il CTU, che la fatt. 56/10 della C si riferisce ad interventi non compresi nella commessa iniziale e nemmeno nei successivi aggiornamenti.

I lavori asseritamente eseguiti dalla C sarebbero quindi irrilevanti ai fini del presente giudizio.

Quanto alla fattura omissis/12 della D, essa appare riferibile, come si evince dal documento, a generici interventi di carpenteria relativi a telaio diverso da quello su cui era montato il furgone.

Anche sotto tale profilo si tratterebbe quindi di documentazione non pertinente.

Alla luce di quanto sopra del tutto superflua ed irrilevante è l'assunzione della prova testimoniale sul punto richiesta da parte convenuta anche in sede di precisazione delle conclusioni.

L'eccezione di garanzia per vizi, ovvero di inesatto adempimento sollevate, devono quindi essere respinte.

4 LA QUANTIFICAZIONE DEL CREDITO DI PARTE ATTRICE A TITOLO DI CORRISPETTIVO

Sul punto, non si ritiene di doversi discostare dalla determinazione effettuata dal CTU Dott. OMISSIS, che ha quantificato i lavori eseguiti nella somma complessiva pari ad euro 46.650 oltre IVA. La somma indicata costituisce il frutto di un analitico esame in punto di lavorazioni effettuate, comprensivo, nel dettaglio, sia dell'originaria lavorazione commissionata sia degli ulteriori aggiornamenti avvenuti in corso d'opera (dall'aggiornamento n. 0 al n. 10).

Occorre poi riconoscere l'ulteriore importo, quantificato dal CTU in ulteriori 3/4000,00 euro, che si indicano in € 3.500,00, che l'ausiliare ha stimato necessario per la esecuzione di quelle opere che sarebbero state successivamente modificate da **DEBITORE**.

Invero, la inapplicabilità della garanzia contrattuale per intervenuta decadenza, impedisce sul punto di effettuare alcuna decurtazione del corrispettivo spettante.

Il credito di **CREDITORE** va pertanto liquidato in € 50.150,00 oltre IVA (al 22%), e quindi in € 61.183,00. Considerato l'acconto pagato di € 10.000,00, il credito a saldo è quindi di € 51.183,00.

Trattandosi di debito di valuta, su tale importo sono dovuti interessi legali dalla messa in mora (14.11.2011) al saldo.

Tanto premesso, è necessario chiarire, anche al fine di evitare dubbi in sede di esecuzione, quale sia il tasso di interesse "legale" in concreto applicabile.

Con il D.L. n. 132 del 12.9.2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162 del 10.11.2014, il legislatore ha infatti stabilito che in materia di obbligazioni pecuniarie (artt. 1277 e ss c.c.), in mancanza di una determinazione delle parti, si applica il saggio di interessi previsto per i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali, e cioè quello di cui al D. Lgs. n. 231/02 (tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali) con decorrenza dall'inizio del procedimento di cognizione ordinario, ovvero da quando la causa sia deferita ad arbitri.

Trattasi di disposizione che mira chiaramente a disincentivare le tattiche dilatorie del debitore di somme di denaro nel processo, e che sotto tale profilo si pone in linea con la stessa ratio già perseguita in generale dal D. Lgs. n. 231/02 in materia di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.

Ovvio che il nuovo tasso maggiorato, che in concreto è superiore attualmente di oltre sette punti rispetto al tasso ordinario, costituisce a tutti gli effetti vero e proprio tasso legale.

Tale disposizione, ex art. 17, 3° co. del D.L. menzionato, si applica per le cause instaurate a partire dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, e quindi ai procedimenti iniziati a decorrere dal 11.12.2014 (la legge è infatti entrata in vigore l'11.11.2014), come nella fattispecie (la notifica dell'atto introduttivo del giudizio è del 23.1.2015).

Alla luce di tale quadro normativo, il nuovo tasso di interesse, rappresenta per le obbligazioni pecuniarie il parametro di riferimento per effettuare il computo degli interessi, ogniqualvolta ricorrano in fatto le condizioni di sua applicabilità e per il periodo di pendenza del processo.

Ciò posto in linea di diritto occorre domandarsi se sia consentito al giudice, cui sia chiesta genericamente la condanna del convenuto al pagamento degli interessi legali sul capitale, senza altra specificazione o rinvio all'art. 1284, IV co., liquidare gli stessi secondo tale disposizione, ovvero se la relativa decisione sarebbe viziata per *extra/ultra petita* ai sensi dell'art. 112 c.p.c..

Ad avviso del giudicante, e premesso che sul punto specifico in relazione alla recente riforma dell'art. 1284 IV co. c.c. non si rinvengono precedenti di merito o di legittimità, la risposta deve essere affermativa.

Ed invero, secondo giurisprudenza prevalente in tema di obbligazioni pecuniarie, costituiscono "interessi legali" non soltanto quelli stabiliti dall'art. 1284 c.c., ma anche qualsiasi interesse che, ancorché in misura diversa, sia previsto dalla legge.

Ne consegue che, stante l'ambito di operatività e la natura speciale della normativa in questione (applicabile ogni qualvolta sia proposta domanda giudiziale e per tutta la durata del procedimento), il giudice è tenuto, pur a fronte di una domanda genericamente volta ad ottenere la condanna al pagamento degli interessi legali, senza altra specificazione, ad individuare la disciplina degli interessi concretamente applicabile alla fattispecie. Trattasi di un'operazione di qualificazione giuridica della domanda di esclusiva pertinenza dell'autorità giudicante, da orientare secondo il parametro *lex specialis derogat lex generali*.

Ove il procedimento abbia ad oggetto una obbligazione pecuniaria, a fronte di una richiesta di pagamento anche degli interessi legali, senza ulteriori specificazioni, gli interessi applicabili

saranno quindi quelli “maggiorati” di cui al combinato disposto di cui agli artt. 1284, IV co. c.c. e D. lgs. n. 231/02.

In questo senso, del resto, si era altresì espressa in passato la Suprema Corte, laddove ha più volte addebitato gli interessi non al tasso legale ordinariamente previsto, ma a quello disciplinato dalla normativa speciale in concreto applicabile, a fronte di istanza generica degli “interessi legali”, senza ulteriore specificazione (si veda ex multis Cassazione civile, sez. II, 14/02/2002, n. 2149; Cassazione civile, sez. II, 04/07/2012, n. 11187).

In tali casi sé stato sempre escluso che il riconoscimento degli interessi previsti dalla norma speciale integrasse violazione della decisione ai sensi dell’art. 112 c.p.c..

Deve quindi sul punto concludersi che la liquidazione degli interessi “maggiorati” non è subordinata alla specifica richiesta del creditore, essendo sul punto sufficiente una mera domanda di pagamento degli interessi legali.

Alla luce di quanto sopra, poiché gli interessi maggiorati spettano solo per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale (Art. 1284, IV co., c.c.) l’interesse legale da applicare sarà, per la fase stragiudiziale decorrente dalla data di messa in mora (14.11.2011) alla data di notifica dell’atto di citazione (23.1.2015), quello di cui all’art. 1.284, I co. c.c. (interesse al saggio ordinario), e per la fase giudiziale (a decorrere dalla data di notifica dell’atto di citazione in data 23.1.2015 e sino alla conclusione del processo), il tasso maggiorato previsto dal co. 4. Della citata disposizione.

Nulla va invece liquidato per rivalutazione monetaria, trattandosi di accessorio spettante solo in caso di debito di valore.

5.LE SPESE TECNICHE STRAGIUDIZIALI

Occorre preliminarmente rilevare che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, le spese relative all’assistenza tecnica nella fase stragiudiziale costituiscono danno patrimoniale consequenziale dell’illecito secondo il principio di regolarità causale ex art 1223 c.c.. (ex multis C. S.U. 26973/2008; Cass. Civ., 3 Sez., sent n. 997/10). Ne consegue che, trattandosi di spese causalmente inerenti il recupero del credito, le stesse devono porsi a carico della parte inadempiente (i.e. il Sig. B).

Con riferimento alla quantificazione di tali spese, da addebitarsi all’odierno convenuto, si ritiene che la somma richiesta da parte attrice per le relazioni peritali redatte stragiudizialmente (pari ad euro 2.262,74) debba tuttavia ridursi, tenuto conto della duplicazione delle attività peritali che il Geom. ha dovuto altresì svolgere in sede giudiziale.

Sul punto si liquidano pertanto euro 1.800,00 in moneta attuale, importo da ritenersi quindi già comprensivo di rivalutazione monetaria ISTAT e di interessi legali.

6.LE SPESE PROCESSUALI

Le spese di giudizio seguono la sostanziale soccombenza del convenuto e sono da liquidarsi secondo i parametri del D.M. 55/2014.

In merito, il valore della controversia, ai sensi dell’art 10 c.p.c., è pari ad euro 60.000, rappresentato dal valore economico della prestazione richiesta e dagli interessi, spese e danni maturati precedentemente alla proposizione della domanda.

Lo scaglione di riferimento è quindi quello da euro 52.001 ad euro 260.000.

Sentenza, Tribunale di Firenze, Dott. Alessandro Ghelardini, 24 gennaio 2017

Poiché il credito accertato ha importo prossimo a quello minimo dello scaglione, si giustifica la liquidazione delle spese in misura inferiore a quella media di tariffa.

Per la stessa ragione va confermato il provvedimento provvisorio adottato in istruttoria, con cui le spese della consulenza tecnica d'ufficio erano state poste a carico del convenuto.

Parte convenuta deve inoltre rimborsare all'attrice le spese di CTP, nella misura, che si reputa congrua di € 1.500,00 omnia.

Su tale importo decorrono interessi legali come sopra sino al saldo.

P.Q.M

Il Tribunale di Firenze, III sezione civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:

1- condanna DEBITORE al pagamento della somma di euro 51.183,00 a favore di parte attrice, oltre interessi legali al saggio ordinario dalla data di messa in mora (14.11.2011) alla data di notifica dell'atto di citazione (23.1.2015), ed al saggio previsto dall'art. 1284, IV co. c.c. dal 23.1.2015 al saldo;

2- condanna 0 al pagamento dell'ulteriore somma di euro 1.800,00 oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284.4 c.c. dalla sentenza al saldo;

3- condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 8.000,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e CPA come per legge, oltre ad €800,00 per esborsi;

4- pone le spese di CTU, liquidate come in atti, definitivamente a carico di parte convenuta;

5- condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di CTP, nella misura di € 1.500,00 omnia, oltre interessi legali come sopra dalla sentenza al saldo.

Atto redatto con la collaborazione del Dott. omissis

Il Giudice
dott. Alessandro Ghelardini

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*